

(N. 2242-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Sistemazione della previdenza marinara.

ONOREVOLI SENATORI. — La funzione del relatore per accompagnare il disegno di legge per la sistemazione della previdenza Marinara è resa sufficientemente facile in quanto, come invero raramente accade, il testo governativo del disegno di legge ci viene presentato con una relazione così completa da bene meritare il nostro doveroso complimento agli uffici del Ministero della marina mercantile che il disegno di legge hanno studiato con tanta diligenza.

In tale relazione noi troviamo la storia della previdenza marinara la quale previdenza è bene tenerlo presente — ha ben quattro secoli di vita.

In verità, peraltro, la previdenza marinara è rimasta ancorata al regio decreto-legge 1919, n. 1996; ma i vantaggi dei quali beneficiarono i marittimi per effetto dei successivi perfezionamenti del citato provvedimento legislativo, furono eliminati in conseguenza dell'ultima guerra, così come è ampiamente ed analitica-

mente dimostrato, nella relazione ministeriale. Intervenero — è vero — mano a mano provvedimenti intesi a raggiungere una sistemazione, ma furono sempre provvedimenti parziali, suggeriti talvolta da particolari contingenze e noi sappiamo come la gente di mare senza distinzione di organizzazioni sindacali, non abbia mai cessato di insistere per una sistemazione economica sufficiente a garantire uno stato di tranquillità per la vecchiaia. D'altra parte la gente di mare da un lato e gli armatori dall'altro, hanno sempre dimostrato di avere altissimo il concetto sociale di questa vecchia opera previdenziale e lo Stato non può più oltre ritardare la promulgazione di una legge organica, disciplinatrice di tutta la vasta e complessa materia. Ogni ulteriore ritardo sarebbe tanto più deprecabile dopo che con la legge 218, 4 aprile 1952, si è provveduto al riordinamento delle pensioni della assicurazione obbligatoria; e, d'altra parte, lo Stato si trova di fronte ad una nobilissima categoria di lavoratori: pensiamo che il marinaio mercantile (senza distinzione di grado) al pari, e forse più, del marinaio militare è il più efficace e più esposto ambasciatore della Patria, il geloso custode dell'onore della bandiera nazionale; a bordo e a terra è il marinaio che col suo contegno, con la sua educazione, con la sua dedizione al dovere e quindi col suo spirito di sacrificio, elevato tante volte all'eroismo, dà il tono del grado di civiltà del suo Paese.

Con queste premesse noi dobbiamo porci la domanda: corrisponde questa legge a dare tutta la doverosa sistemazione alla gente di mare? Affermarlo sarebbe errore e d'altra parte è lo stesso Governo che lo riconosce perchè la delega di cui all'articolo 25 non prevede la sola facoltà di riunire in un testo unico le disposizioni di legge attinenti la materia in esame (la relazione ministeriale fa riferimento ad una ventina di provvedimenti legislativi!) ma comprende anche la facoltà di modificare ed integrare le disposizioni vigenti per meglio coordinarle con quelle delle altre assicurazioni sociali e, particolarmente, dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e assicurazione infortuni e malattia dei marittimi.

A proposito di questo coordinamento noi vorremmo che la articolazione della presente legge fosse inquadrata nella stessa cornice

in cui si inquadra l'articolazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente le pensioni previdenziali per invalidità e vecchiaia, ma non possiamo peraltro non riflettere che la previdenza marinara ha sempre costituito un organismo a se stante, con una propria disciplina amministrativa e da ciò la inesorabile conseguenza che così come sono profondamente diversi nella loro base i contributi assicurativi e le norme di liquidazione, debbano in taluni particolari differire le due forme previdenziali. Facile è l'osservazione che anche la previdenza marinara è una branca della Previdenza sociale, ma l'osservazione non è sufficiente a distruggere la precedente considerazione.

La interferenza con la Previdenza sociale è così evidente che il disegno in esame ci viene presentato dal Ministro della Marina mercantile e dal (*non di concerto col*) Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed all'articolo 24 è detto che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la Marina mercantile e per il Lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della legge medesima.

Lo stesso cumulo di competenza si è infatti manifestato anche fra le due rispettive commissioni legislative, la settima e la decima, tra le quali peraltro come facile fu l'accordo in sede referente, non meno facile riuscirà l'accordo nella discussione in seduta pubblica chè comune è l'intento di migliorare il trattamento di pensione alla gente di mare.

La decima Commissione legislativa, a mezzo del senatore Monaldi, estensore, ha così formulato il proprio parere:

« Il parere di massima della Commissione può ritenersi senz'altro favorevole in quanto la Commissione considera il disegno di legge in esame un atto di doverosa giustizia nei confronti di una categoria di lavoratori degna sotto ogni riguardo di particolare considerazione.

« Entrando nel merito del disegno di legge la Commissione osserva:

1° le disposizioni normative dovrebbero essere allineate con quelle sancite nella ricordata legge sul riordinamento delle pensioni

della assicurazione obbligatoria 4 aprile 1952, n. 218. Esempi: limiti di età per la donna a 55 anni; maggiorazione di 1/12 per la ricorrenza natalizia; *aliquote delle pensioni di reversibilità*, validità ai fini della contribuzione dei periodi di degenza sanatoriale per i tubercolotici, ecc.;

2° è prevista una diversa rivalutazione per le pensioni già erogate e quelle da erogarsi successivamente alla promulgazione della legge. Sembrerebbe più equo fare riferimento ad una unica tabella;

3° adeguandosi alle norme sancite dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 sembra opportuno riconoscere il diritto a pensione a tutti coloro che al 60° anno di età abbiano compiuto 15 anni di navigazione, senza subordinare tale diritto ad alcun'altra condizione;

4° il concorso dello Stato (art. 22) è previsto esclusivamente per la copertura di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili ed esenti da contribuzione assicurativa.

« Si osserva innanzi tutto che in analogia a quanto sancito dalla ricordata legge 4 aprile 1952, n. 218, lo Stato dovrebbe assumere a proprio carico una quota parte della rivalutazione delle pensioni.

« In secondo luogo il compito dello Stato non può esaurirsi nella copertura dei periodi di servizio militare, ma deve estendersi, anche in forza di precedenti disposizioni legislative, agli oneri derivanti dalla doppia valutazione della navigazione mercantile di guerra e delle pensioni derivate da eventi di guerra.

« La 10^a Commissione è poi d'avviso che il piano finanziario debba essere attentamente esaminato al fine di assicurare un gettito contributivo che dia garanzia di una gestione equilibrata ».

La relazione ministeriale, dopo le considerazioni generali dà ragione, uno per uno, di tutti i singoli articoli del testo governativo della legge, ma la Commissione settima, prese in esame le richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali, ha ritenuto di proporre al Senato gli emendamenti di cui in appresso che si augura siano accettati anche dal Governo.

Si tratta in sostanza di alcune modificazioni nella composizione delle competenze medie; di una maggiore agevolazione ai fini del conseguimento del diritto a pensione (articolo 5); di una precisazione per la rivalutazione delle pensioni liquidate anteriormente al 31 dicembre 1919 (art. 7 ma si tratta di una diecina di casi); della eliminazione di una norma restrittiva nella determinazione della misura delle pensioni per il personale amministrativo iscritto alla gestione speciale (nuovo articolo da aggiungere dopo l'articolo 11, ciò che comporta la soppressione del secondo periodo del primo capoverso dell'articolo 15 del testo governativo); e di una più ampia facoltà di riscatto di anni di servizio per il personale delle Società di navigazione che abbia forme di previdenza rappresentate da contratti di assicurazione sulla vita e da conti individuali fruttiferi (articolo 17 del testo governativo).

Questi emendamenti se da un lato non comportano una sensibile alterazione dell'equilibrio finanziario su cui è basato il disegno di legge, ottengono dall'altro lato un migliore coordinamento con le recenti norme per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e eliminano ogni possibilità di dubbio circa la interpretazione di qualche altra norma.

Ed ecco i singoli emendamenti:

Articolo 5.

L'articolo 5 prevede la possibilità per i marittimi di liquidare la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di navigazione, ma subordina tale possibilità alla condizione che *almeno due anni* siano stati compiuti nel decennio che precede la data di presentazione della domanda di pensione.

Considerato che la deficienza di naviglio e i conseguenti turni di avvicendamento hanno reso, per molti marittimi, difficile, se non impossibile, trovarsi nella condizione predetta, si propone di ridurre a *uno* l'accennato periodo di due anni.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 5 verrebbe sostituita come segue:

« *b*) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età ».

Articolo 7.

Nell'articolo 7, che riguarda principalmente la riliquidazione delle pensioni in atto alla data di entrata in vigore della legge, è stato omesso qualsiasi accenno alle pensioni *liquidate prima del 3 dicembre 1919* e a quelle liquidate dopo, ma in base a competenza media formata, esclusivamente o anche solo in parte, su competenze relative alla navigazione compiuta prima di detta data e che il regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 ha stabilito, in apposita tabella (tabella *B*), in misura sensibilmente inferiore a quella stabilita per la navigazione compiuta, posteriormente al primo gennaio 1920. La precisazione potrebbe essere anche superflua, ma se si considera che si tratta di elementi di età molto avanzata e come tali limitati ad una diecina di nominativi, la Commissione propone di inserire, fra il secondo ed il terzo, il seguente comma aggiuntivo:

« Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata, esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella *B* allegata al decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1° gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data ».

Articolo 9.

La legge 4 aprile 1952, n. 218, ha soppresso (art. 14) il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e il Fondo di solidarietà sociale. Occorre quindi eliminare dall'ultimo comma dell'articolo 9 del disegno di legge le parole: « nè l'assegno temporaneo e quello supplementare di contingenza a carico del Fondo di solidarietà sociale, nè l'indennità caropane ».

Inoltre, in conseguenza dell'aggiunta di un nuovo articolo (art. 12), proposta dalla Commissione, occorre sostituire al quarto comma le parole « articolo 20 » con le parole « articolo 21 ».

Articolo 10.

Poichè la citata legge 4 aprile 1952, n. 218, disciplina con nuove norme la contribuzione

volontaria nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, nel primo comma dell'articolo 10 occorre far riferimento alla nuova legge, sostituendo le parole: « a termine degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 827 », con quelle: « a termine degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Articolo aggiuntivo (12 del testo della Commissione).

Ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, il personale amministrativo iscritto alla gestione speciale della Cassa nazionale per la Previdenza marinara, può liquidare la pensione quando abbia compiuto 60 anni di età con almeno 25 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 di età o 40 anni di assicurazione.

L'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, ammette invece la possibilità di liquidare la pensione, quando al raggiungimento dei 60 anni di età sia lasciato il servizio contando *almeno 20 anni* di assicurazione, ma in tale caso l'importo della pensione è ridotto in base al rapporto fra il numero degli anni di assicurazione e i 25 considerati come limite.

È stato chiesto che al raggiungimento dei 60 anni di età la pensione possa essere liquidata in ogni caso con 20 anni di assicurazione senza assoggettare l'importo della pensione stessa ad alcuna riduzione.

Considerato anche che nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia la pensione si liquida con soli 15 anni di assicurazione, la Commissione propone un nuovo articolo, da collocarsi dopo l'articolo 11, così formulato:

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è così modificato:

« L'iscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di età o 35 anni di assicurazione;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione ».

« L'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 è abrogato ».

Articolo 15 del testo governativo

Col proposto articolo aggiuntivo sopra illustrato si rende necessario modificare il secondo comma dell'articolo 15 del testo governativo sopprimendone il secondo periodo e cioè le parole:

« In tal caso l'importo della pensione, calcolata come agli articoli 8 e 9 del succitato regio decreto-legge, sarà ridotta in conformità di quanto disposto con il 2° e 3° comma dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

Articolo 17 del testo governativo.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede la facoltà per il personale che abbia forme di previdenza rappresentate da contratti di assicurazione sulla vita o da conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua, di chiedere l'iscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara con possibilità di riscatto degli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione.

È ora chiesto che al personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sia consentito il riscatto degli anni di servizio prestati anteriormente al primo gennaio 1937 fino a un massimo di 20 anni.

Sembra al riguardo che non sia giustificato un diverso trattamento fra il personale che continuerà il servizio dopo la data di entrata in vigore della legge e quello che ha lasciato il servizio prima di detta data e posteriormente al 1° gennaio 1946. La restrizione, per quanto riguarda gli anni di iscrizione da riscattare deve valere per tutti o per nessuno. Si tratta quindi di studiare la possibilità di eliminare per tutti l'accennata restrizione.

Al riguardo si osserva che col sistema a ripartizione, l'onere delle pensioni è sostenuto dal contributo versato per il personale in servizio; sono, cioè, gli attivi, coloro che ancora lavorano e che provvedono per i colleghi vecchi

o invalidi e, da questo punto di vista, sarebbe ingiustificata l'esclusione della partecipazione al riparto dei contributi di quegli ex dipendenti delle Società di navigazione che non ritennero di costituirsi una forma di previdenza rappresentata da un trattamento di pensione. L'esclusiva vale solo per coloro che poterono liquidare, a suo tempo, il capitale delle polizze o dei conti individuali fruttiferi in moneta buona, ma non può certo valere per il personale che ha lasciato il servizio dopo il 1946 e per il personale tuttora in servizio.

Per il personale ancora in servizio debesi anzi aggiungere che la quota maggiore del contributo, quella dovuta al fondo di ripartizione, secondo quanto prevede il disegno di legge (art. 20) non va ad incrementare il valore delle polizze, ma resta al fondo stesso per il pagamento delle pensioni, per cui verrà in ogni caso a mancare la convenienza di conservare forme di previdenza rappresentate da contratti di assicurazione o da conti individuali fruttiferi.

Per le considerazioni suesposte la Commissione propone che l'articolo 17 del disegno di legge sia così modificato nel suo primo comma:

« Il personale navigante e amministrativo, in servizio alla data del 1° gennaio 1946, il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 o dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto citato, ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la Società di cui all'articolo 1 del predetto regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

Restano invariati i successivi commi secondo, terzo e quarto.

Articolo 20 del testo governativo.

In conseguenza dell'aggiunta di un nuovo articolo (articolo 12) si rende necessario scri-

vere « articolo 13 » invece che « 12 » nel quarto e settimo comma.

Tabelle.

Le tabelle delle competenze medie previste dal disegno di legge sono state ottenute prendendo quelle esistenti, di cui al regio decreto 18 febbraio 1937, n. 319 e successive disposizioni, rivalutando le singole competenze in base a determinati coefficienti, e precisamente a 85 volte, quelle fino a 350 lire, 80 quelle di 400 lire, 75 quelle di 450 lire, 70 quelle di 500 lire e superiori.

Tenuto presente che le retribuzioni degli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca che operano al di là degli Stretti non sono oggi inferiori a quelle di cui beneficiano gli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi e considerato inoltre che nessuna differenza esiste più fra motoveliero e motonave dato che non esistono navi a vela con motore ausiliario, la Commissione ritiene che dette tabelle possano subire le modificazioni che risultano nel testo del disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame e che possono essere riassunte come in appresso:

1° modificare il titolo della tabella A), sostituendo alla espressione: « Piroscafi, motonavi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate » quella di « Piroscafi, motonavi, motovelieri, di stazza lorda superiore a 500 tonnellate ».

2° Analogamente consegue il titolo della tabella B).

3° In conseguenza di tali modifiche, nel titolo delle tabelle C) e D) vanno soppresse le parole « e motovelieri ».

4° La tabella H si propone di suddividerla in due distinte tabelle H) e I) aventi rispettivamente per titoli: « Pescherecci in pesca oltre gli stretti, di stazza lorda superiore a 500 tonnellate » e « Pescherecci in pesca oltre gli stretti di stazza lorda fino a 500 tonnellate ». Le successive tabelle I) L) M), vengono conseguentemente distinte con le lettere L) M) N).

Onorevoli Colleghi.

Ha qui fine il nostro modesto lavoro nel quale di proposito abbiamo omissi tanti det-

tagli che trovano peraltro ampia illustrazione nella relazione ministeriale.

La Commissione tuttavia, riferendosi all'articolo 22 del testo governativo che prevede per il corrente esercizio (1951-52) un'anticipazione da parte dello Stato di lire 800 milioni a favore della Cassa nazionale per la Previdenza marinara, fa voti che sia precisata senza ulteriore ritardo la esatta situazione dei conti del « debito » e del « credito » fra la citata Cassa nazionale per la Previdenza marinara ed il Tesoro, in modo che a decorrere dal prossimo esercizio 1952-53, sia possibile stabilire quali saranno gli oneri che verranno a porsi a carico dello Stato in dipendenza dell'applicazione della presente legge.

Questo premesso, la Commissione riconosce che il disegno di legge, così come è stato disposto nel testo governativo segna già un passo in avanti verso l'aggiornamento, il coordinamento e la definitiva sistemazione della Previdenza marinara; ma riferendoci a quanto abbiamo detto al principio di questa relazione, questo passo avanti è stato anche migliorato con gli emendamenti proposti dalla Commissione la quale ritiene di avere così adempiuto al suo dovere anche se è rimasto nei suoi componenti il rammarico per non avere potuto ampliare le proposte con ancora più larghi miglioramenti. Ma la Commissione, nel proporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, è convinta di rendersi interprete delle umane aspirazioni dei marittimi. E poichè ha fondate ragioni per ritenere che le condizioni finanziarie ed economiche del bilancio dello Stato non consentano oneri maggiori, essa si è trovata di fronte al grave dilemma: o rendere subito operanti i provvedimenti di cui al presente disegno di legge o lasciare le attuali condizioni della Previdenza marinara fino ad un'epoca che non è precisabile ma che non si presenta certo vicina.

Lo stesso dilemma si presenta a voi, onorevoli colleghi e noi confidiamo che voi vorrete decidere come noi, con sicurezza di coscienza, abbiamo deciso, di approvare il presente disegno di legge.

TOMMASINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

TITOLO I.

*Disposizioni per il personale iscritto
alla gestione marittima.*

Art. 1.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge, in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, è modificato come segue:

« Le tabelle delle competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate sentite le organizzazioni sindacali interessate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 3.

I contributi previsti dall'articolo 16 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificati con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nella seguente misura.

1) Navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16 per cento e per la bassa forza 17 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4 per cento e per la bassa forza 3 per cento delle competenze medie.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

*Disposizioni per il personale iscritto
alla gestione marittima.*

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

2) Navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 27,50 e per la bassa forza 30 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 8,50 per cento e per la bassa forza 6 per cento delle competenze medie.

Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è stabilito nella misura del 21 per cento delle competenze medie.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 1941 n. 266 e dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1941, numero 267 continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319.

Art. 5.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456 e dall'articolo 8 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, è abrogato.

Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di età;

se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione di cui 10 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione può essere liquidata a 55 anni;

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Identico.

a) *identico;*

b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui due nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età;

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni di navigazione a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno due anni di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio.

Art. 6.

L'articolo 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'articolo 14 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 345 e l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 sono abrogati.

La misura della pensione è stabilita in base alla media delle competenze più elevate sulle quali l'iscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed è costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta considerando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Per le pensioni da liquidarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera una navigazione di trenta anni quando quella effettivamente compiuta, con esclusione delle maggiorazioni di cui all'articolo 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, articolo 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, articolo 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 e articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogo-

b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età;

c) *identico*;

d) *identico*.

Art. 6.

Identico.

tenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sia di almeno 25 anni.

In nessun caso la pensione dell'iscritto può superare la competenza media, nè, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio in navigazione, a norma del precedente articolo 5 ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

Art. 7.

Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'iscritto ha contribuito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori.

Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000 annue, se diretta e a lire 72.000 annue, se di reversibilità.

La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui

Art. 7.

Identico.

Identico.

Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata, esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella B allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1996, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1° gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data.

Identico.

Identico.

Identico.

il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

Art. 8.

L'iscritto, che al compimento del sessantesimo anno di età, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui due compiuti nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidità, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'iscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente articolo 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'età.

Per gli iscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'età di 60 anni il termine di sei mesi decorre da tale data.

Art. 9.

L'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'articolo 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163 è abrogato.

Se l'iscritto compie il sessantesimo anno di età e non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 8 e anche prima se sia accertata la inabilità al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'articolo 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione alla

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Identico.

Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella misura prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni o integrazioni e ciò anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.

In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e superstiti per i periodi di navigazione dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939 il contributo della più alta classe di salario stabilito dall'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e, per i periodi successivi, i contributi stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale predetta considerando come salario o retribuzione la corrispondente competenza media sulla quale è stato riscosso il contributo dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La corrispondente quota di pensione base è a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo articolo 20.

Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli è liquidata una quota di pensione supplementare eguale a nove volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilità delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Tale pensione supplementare è per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Se l'iscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto è disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Identico.

La corrispondente quota di pensione base è a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo articolo 21.

Identico.

Identico.

Identico.

Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nè l'assegno temporaneo e quello supplementare di contingenza a carico del fondo di solidarietà sociale, nè l'indennità di caropane.

Art. 10.

I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1° luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a termine degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ancorchè l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.

Non potrà tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'inscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di età o di inabilità alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall'articolo 9 della presente legge.

Le persone che contribuiscono ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 non possono contemporaneamente contribuire alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, per le persone di cui al precedente comma, è a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 10.

I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1° luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a termine degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ancorchè l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO II.

*Disposizioni per il personale
iscritto alla Gestione speciale.*

Art. 11.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con la estensione prevista dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è elevata a lire 1.440.000 annue.

Detto limite potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 12.

I contributi fissati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, numero 391, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente articolo 11;

b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore navigante iscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

TITOLO II.

*Disposizioni per il personale
iscritto alla Gestione speciale.*

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è così modificato:

« L'iscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di età o 35 anni di assicurazione;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione ».

« L'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 è abrogato ».

Art. 13.

Identico.

Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende:

- stipendio o paga;
- indennità di contingenza;
- indennità di grado;
- assegno *ad personam*;
- tredicesima mensilità o rateo gratifica natalizia.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 13.

Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, dette retribuzioni vanno riferite a quelle in atto per gli iscritti aventi pari grado e anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le pensioni della Gestione speciale liquidate e da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 e del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, saranno maggiorate di 39 volte.

Per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1939 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della maggiorazione predetta, sarà provveduto alla loro riliquidazione sulla base della media delle retribuzioni vigenti nell'anno 1937, corrispondenti a quelle godute nell'ultimo triennio di servizio.

Per gli iscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, i contributi accreditati ai conti individuali di cui all'articolo 6 del decreto stesso, dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati, ai fini della liquidazione e riliquidazione della pensione, nella misura in cui sarebbero stati se versati nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado e anzianità.

Art. 14.

Identico.

La predetta maggiorazione di 39 volte si applica alle pensioni dei Fondi Lloyd Triestino e Adria nella misura originaria in essere anteriormente al 1° aprile 1943.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000 annue se diretta e a lire 72.000 annue se di reversibilità.

Il supplemento di pensione, di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è ragguagliato a nove volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

La disposizione del precedente sesto comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento.

A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni e assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

Art. 14.

Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante di stato maggiore iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'ammontare dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge si intende maggiorato di 31 volte.

Per i contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene effettuata sulla base dei contributi che sarebbero stati versati per l'anno 1937 per un iscritto avente pari grado e anzianità.

Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in conformità dei precedenti comma.

Art. 15.

Identico.

Art. 15.

Agli effetti della determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'articolo 15 primo comma, lettera a) del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, si considerano le retribuzioni che sarebbero state godute, con pari grado e anzianità di servizio, durante l'anno in cui viene versato il contributo stesso.

Le persone che continuino il versamento del contributo, ai sensi del precedente comma, potranno liquidare la pensione di vecchiaia quando abbiano compiuto 60 anni di età e possano far valere 20 anni di assicurazione. In tal caso l'importo della pensione, calcolata come agli articoli 8 e 9 del succitato regio decreto-legge, sarà ridotta in conformità di quanto disposto con il secondo e terzo comma dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La contribuzione effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche quando sia prestata opera retribuita alle dipendenze di altri. In quest'ultimo caso sarà a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 16.

Gli iscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare, entro sei mesi dalla data predetta, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e della presente legge.

Art. 17.

Il personale navigante e amministrativo, in servizio alla data 1° gennaio 1946, il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi

Art. 16.

Identico.

Le persone che continuino il versamento del contributo, ai sensi del precedente comma, potranno liquidare la pensione di vecchiaia quando abbiano compiuto 60 anni di età e possano far valere 20 anni di assicurazione.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Il personale navigante e amministrativo, in servizio alla data del 1° gennaio 1946, il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 o dai conti individuali frut-

con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto citato, o dalle altre forme di previdenza previste dai decreti interministeriali nn. 12 e 13 del 18 agosto 1938, ed emanati in forza della delega di cui all'articolo 20 del regio decreto stesso, ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la Società e comunque in misura non superiore a quello occorrente per conseguire il diritto a pensione.

A tale effetto dovrà essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 18.

Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, riguardante l'estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, abbia continuato l'assicurazione ai sensi del primo comma dell'articolo 2 di detto decreto ed il personale, già dipendente dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino » che sia titolare di pensione liquidata secondo le norme della legge 16 dicembre 1906 B.L.I. n. 1 ex 1907 modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B.L.I. n. 138, possono fare opzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un trattamento di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La domanda di opzione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

tiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto citato, ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la Società di cui all'articolo 1 del predetto regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 19.

Identico.

TITOLO III.

Disposizioni generali e finali.

Art. 19.

Il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennità caropane e il Fondo di solidarietà sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.

Art. 20.

A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi:

- A) Fondo di capitalizzazione.
- B) Fondo di ripartizione.

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al fondo di capitalizzazione e per il rimanente al fondo di ripartizione della gestione marittimi.

Corrispondentemente è posta a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge; il rimanente a carico del Fondo di ripartizione.

I contributi di cui all'articolo 12 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.

Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli iscritti alla Gestione speciale restando il rimanente a carico del Fondo di ripartizione.

Per gli iscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione è trasferita da

TITOLO III.

Disposizioni generali e finali.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Identico.

Identico.

I contributi di cui all'articolo 13 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.

Identico.

Identico.

detto Fondo ai conti individuali previsti dall'articolo 6 del decreto stesso.

Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 12 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione, sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.

Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai comma precedenti è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 21.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di disoccupazione susseguenti ad un periodo di navigazione per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 13 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione, sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo di ripartizione della Cassa predetta una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio versato alla Cassa per la generalità degli iscritti.

Art. 22.

In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, è concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere è destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo ritiro del libretto di navigazione.

Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di ver-

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

sarla alla Cassa stessa che lo accrediterà al Fondo di ripartizione.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 25.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di integrare e modificare le disposizioni predette per coordinarle con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime, per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

TABELLE

(Testo del Governo)

TABELLA DELLE COMPETENZE MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI INSCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

A) PIROSCAFI E MOTONAVI DI STAZZA LORDA SUPERIORE A 500 TONNELLATE.

Stato Maggiore (1):

Comandante, capo macchinista direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2 ^a , capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medico alle dipendenze	L. 70.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, 1 ^o ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	49.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, 2 ^o ufficiale commissario, marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con 15 o più anni di navigazione radio telegrafista (gruppo A) (2)	42.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, 3 ^o ufficiale commissario, marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con meno di 15 anni di navigazione radio telegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2 ^a classe (gruppo B) (2)	35.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario	32.000

Equipaggio:

Nostromo, capo fuochista, 1 ^o cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa; capitano d'armi, 1 ^o cambusiere, 1 ^o infermiere, 1 ^o cameriere (sulle navi con più di un cameriere), 1 ^o panettiere, 1 ^o dispensiere, dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1 ^a classe, motorista di 2 ^a classe (3)	L. 32.000
--	-----------

(1) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(2) Le Autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione: marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con 15 o più anni di navigazione radio telegrafista; marconista di gruppo B per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con meno di 15 anni di navigazione radio telegrafista e per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2^a classe.

(3) Il motorista di 1^a e 2^a classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

(Testo della Commissione)

TABELLA DELLE COMPETENZE MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI INSCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

A) PIROSCAFI, MOTONAVI, MOTOVELIERI DI STAZZA LORDA SUPERIORE A 500 TONNELLATE.

Identico.

Identico.

Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	L.	30.000
Giovanotto		24.000
Mozzo, piccolo		17.000

B) PIROSCAFI E MOTONAVI DI STAZZA LORDA FINO A 500 TONNELLATE.

Comandante, macchinista	L.	35.000
Ufficiale		34.000
Nostromo, motorista		32.000
Marinaio, fuochista		30.000
Giovanotto		24.000
Mozzo		17.000

C) VELIERI E MOTOVELIERI DI STAZZA LORDA SUPERIORE ALLE 500 TONNELLATE.

Capitano o padrone al comando	L.	56.000
Ufficiale		34.000
Nostromo, motorista		32.000
Marinaio		30.000
Giovanotto		24.000
Mozzo		17.000

D) VELIERI E MOTOVELIERI DI STAZZA LORDA FINO A 500 TONNELLATE.

Capitano o padrone al comando	L.	26.000
Marinaio autorizzato al comando		26.000
Nostromo, motorista		21.000
Marinaio		17.000
Giovanotto		13.000
Mozzo		9.000

B) PIROSCAFI, MOTONAVI E MOTOVELIERI DI STAZZA LORDA FINO
A 500 TONNELLATE.

Identico.

C) VELIERI DI STAZZA LORDA SUPERIORE A 500 TONNELLATE.

Identico.

D) VELIERI DI STAZZA LORDA FINO A 500 TONNELLATE.

Identico.

E) RIMORCHIATORI E GALLEGGIANTI (1) (Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi di propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade).

Conducente in coperta o in macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L.	34.000
Nostromo, operaio, elettricista		32.000
Marinaio, fuochista, carbonaio		30.000
Giovanotto		24.000
Mozzo		17.000

F) PESCHERECCI (Inscritti nelle matricole delle navi comunque muniti di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere, senza macchina o motore).

Padrone o marinaio autorizzato	L.	13.000
Motorista		11.000
Marinaio		9.000
Giovanotto		6.000
Mozzo		4.000

G) PESCHERECCI (comunque muniti di macchina o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L.	21.000
Capo pesca		17.000
Marinaio		13.000
Giovanotto		9.000
Mozzo		6.000

(1) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella *E*, si applica la tabella *A*.

E) Identico.

F) Identico.

G) Identico.

**H) PESCHERECCI IN PESCA OLTRE GLI STRETTI DI STAZZA LORDA
SUPERIORE A 500 TONNELLATE.**

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando (autorizzato a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1127).	L. 70.000
1° ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	49.000

H) PESCHERECCI IN PESCA OLTRE GLI STRETTI.

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando (autorizzato a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1127) L.	42.000
1° ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	30.000
2° ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	26.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	23.000
Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate	17.000
Giovanotto	13.000
Mozzo	9.000

I) PERSONALE BORGHESE IMBARCATO SU NAVI MILITARI.

1ª categoria: primi cuochi, primi maestri di casa cuochi maestri di casa unici e dirigenti il servizio della panificazione a bordo L.	32.000
2ª categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa	30.000

L) UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA MILITARE APPARTENENTI AL RUOLO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1935, N. 1098.

Capitano di corvetta o maggiore per la direzione di macchina . L.	63.000
Tenente di vascello e capitano per la direzione macchine	49.000
Sottotenente di vascello e tenente per la direzione di macchine	42.000
Guardiamarina e sottotenente per la direzione macchine	35.000

2° ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	L. 42.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	32.000
Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate	30.000
Giovanotto	24.000
Mozzo	17.000

I) PESCHERECCI IN PESCA OLTRE GLI STRETTI DI STAZZA LORDA
FINO A 500 TONNELLATE.

Identico.

L) PERSONALE BORGHESE IMBARCATO SU NAVI MILITARI.

Identico.

M) UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA MILITARE APPARTENENTI AL RUOLO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1935, N. 1098.

Identico.

M) PILOTI.

P O R T I	Competenze medie mensili (Lire)
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia	70.000
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo	56.000
Ancona, La Spezia, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani	50.000
Piombino, Porto Empedocle, Portoferraio	42.000
Barletta, Brindisi, Carloforte, Licata, Marsala	30.000
Fiumicino, Milazzo, Monopoli, Roma, Torre Annunziata	20.000

N) PILOTI.

Identica.